



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 50 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 1/SP/2015 del 30.01.2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O.T. di Modica.

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 1/SP/2015 del 30.01.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica, redatto presso gli Uffici dello stesso, dai T.d.P. in qualità di U.P.G., MINARDO Giovanni e DIAMANTE Vincenzo, relativo all'accertamento effettuato dagli stessi in data 30.1.2015, ore 10,30, presso la Casa di riposo sita a Modica in via Vanella 26 n.° 9, di cui è titolare la Sig.ra SPADARO Salvatrice, nata a Modica il 06.07.1955 ed ivi residente nella via Vanella 26 n.° 9;

**Atteso** che il trasgressore, Sig.ra Spadaro, presente al momento dell'ispezione, oggetto della contestazione, non ha dichiarato nulla e ha eletto domicilio per le notifiche in via Vanella 26 n.° 9;

**Atteso** che a carico della Sig.ra SPADARO Salvatrice, meglio sopra generalizzata, nella qualità di titolare della Casa di riposo anzidetta, è stata accertata la violazione di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 per **non aver effettuato la notifica all'Autorità competente dell'attività posta sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (cucina annessa alla casa di riposo per la preparazione dei pasti agli ospiti);**

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta, oltre a €. 4,30 per spese di procedimento;

**Atteso** che con il verbale di contestazione di violazione viene specificato alla Sig. SPADARO Salvatrice, nella qualità di titolare, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Vista** la richiesta di rateizzazione avanzata dalla Sig.ra Spadaro ed inviata al protocollo dell'ASP di Ragusa tramite PEC, con prot. gen. n.° E-0008300 del 13.04.2015, prima dei termini di legge di 60 giorni, ex art. 16 L.689/81, per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per la somma di €. 3.000,00;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra SPADARO Salvatrice nella qualità sopra descritta, che ha richiesto all'ASP la rateizzazione della sanzione, ammettendo quindi di fatto l'illecito commesso e mostrando la buona volontà nel volerlo sanare col pagamento della somma.

La richiesta sopradetta non può avere valore di memoria difensiva, in quanto non presentata entro il termine di 30 giorni ex art. 18 L. 689/81, tuttavia può essere accolta, ai sensi e per effetto dell'art. 26 della





L. 689/81, come richiesta di rateizzazione della sanzione medesima, tenendo conto della assenza di precedenti violazioni e della grave situazione economica palesata.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## **Ordina**

Alla Sig.ra **SPADARO Salvatrice**, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 3.000,00 (*euro tremila/00*) per sanzione amministrativa (**applicazione della sanzione in misura ridotta**).

## **INGIUNGE**

alla stessa, di versare le seguenti somme, in quindici rate mensili per l'importo previsto quale Sanzione amministrativa di €. 3.000,00

**Il Pagamento delle singole rate dovrà avvenire tramite versamento banca UNICREDIT s.p.a. Ragusa presso la Tesoreria Regione Sicilia da accreditare al capo VIII – Cap. 2301 Bilancio della Regione Siciliana Cat. V – nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda al pagamento di una rata entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della intera somma ancora dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **SPADARO Salvatrice**, nata a Modica il 06.07.1955 ed ivi residente in via Vanella 26 n.° 9 in qualità di titolare della Casa di riposo sita a Modica;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

Ragusa, 20 APR. 2015

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Maurizio Aricò**



